ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

Art. 28

Copertura finanziaria

Il contributo dello Stato, di cui all'art. 4, n. 1, della presente legge, sara' erogato, per l'esercizio 1967, a favore dell'Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste. All'onere relativo di lire 1.500 milioni si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 15 agosto 1967, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste
Estremi	Legge 9 luglio 1967, n. 589
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-del-porto-di-trieste/art-28-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it